

ISTITUTO **S**TORICO DELLA **R**ESISTENZA
E DELL'**E**TÀ **C**ONTEMPORANEA
DELLA **P**ROVINCIA DI **V**ICENZA

ETTORE GALLO

Premio **G**ALLO 2008
Quarta edizione

Cerimonia di conferimento dei premi

Palazzo Leoni Montanari di Vicenza
24 ottobre 2009

<i>discorsi della commissione esaminatrice</i>	LORENZA CARLASSARE pag. 2
	LUCIO PEGORARO pag. 6
<i>e</i>	GUIDO CASAROLI pag.16
<i>dei vincitori</i>	ANDREA BURATTI pag. 8
	DARIO MICHELETTI pag. 10
	DELIA FERRI pag.12
	PAOLO GILOTTI pag.14



Il tavolo della Commissione esaminatrice, da sinistra a destra:

prof. GUIDO CASAROLI, prof. LUCIO PEGORARO, prof.a LORENZA CARLASSARE



prof.a **LORENZA**
CARLASSARE

Università di Padova

Presidente della
Commissione giudicatrice

Siamo stati molto soddisfatti della qualità delle opere in concorso e già il Sindaco ha intuito quale debba essere stata la nostra difficoltà nel designare i vincitori delle due Sezioni. Sul serio una grave difficoltà, più di quanto possiate immaginare.

Parecchie delle monografie presentate erano di ottimo livello. E allora quali scegliere? Una grande responsabilità. Un grave imbarazzo. Per toglierci dal quale, come credo accennerà dopo di me il professor Pegoraro, ci siamo orientati a privilegiare opere che trattavano argomenti che potevano essere più cari a Ettore Gallo. Comunque, per noi, è stata una grande soddisfazione nel constatare quante delle opere presentate avessero davvero un autentico valore scientifico.

Il Premio, e per averlo istituito ringrazio sia la famiglia Gallo che l'Istituto Storico di Vicenza, è un modo degno per ricordare una figura straordinaria come Ettore Gallo. Gallo è stato una delle poche persone con cui ero sempre d'accordo, posso dire su ogni cosa.

In sua memoria devo dire una cosetta. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il professor Diamanti, però devo fare una precisazione per chi non conosce bene l'argomento da lui trattato.

Quando in Italia si parla di presidenzialismo, si pensa solo alla Francia, dove il semipresidenzialismo è nato nel 1958 - per determinate ragioni storiche, ovvero per la fine ingloriosa della Quarta Repubblica, travolta in particolare dalla catastrofica guerra condotta in Algeria - intorno ad un uomo di notevole prestigio che nel suo passato aveva avuto il merito di dirigere il Comitato di Liberazione Nazionale che si opponeva all'occupazione tedesca del suolo francese ed al governo collaborazionista coi tedeschi di Pétain. Negli Stati Uniti il presidenzialismo c'è sempre stato, in alcuni paesi europei c'è seppure con fisionomie differenti.

Voglio dire che noi non possiamo assimilare il presidenzialismo che si vorrebbe introdurre in Italia, perché da noi lo si vorrebbe senza contrappesi, mentre negli USA ci sono, eccome! La struttura costituzionale negli Stati Uniti è tale da circondare il presidenzialismo di tali freni e contrappesi, per cui il Presidente non può agire come avesse potere monocratico, senza controllo parlamentare.

Da noi, i nostri politici, o parecchi di essi, nella loro ignoranza, credono che presidenzialismo voglia dire che il presidente fa quello che vuole.

Ricordo, a titolo d'esempio, la situazione che riguarda il sistema sanitario statunitense, che personalmente trovo inaccettabile in quanto non tutela le classi meno abbienti: se chi appartiene ad esse si ammala, o è a rischio di vita, beh, quel sistema lo considera come un suo fatto privato su cui non interviene. Ricordate bene, lo dico proprio per ricordare quali sono i limiti a cui è soggetto il presidente statunitense, che Clinton, nel suo primo mandato, o meglio nella campagna elettorale, avanzò la proposta di riforma di quel sistema sanitario giudicato iniquo. Ma il Congresso gli impedì di attuare quella riforma, tant'è che nel suo secondo mandato Clinton non ne parlò più. Il Congresso aveva una maggioranza diversa da quella che aveva votato Clinton alla carica di Presidente. Questa diversa maggioranza c'è stata tante volte nella storia americana. Il medesimo elettorato, nella medesima giornata, ha espresso più volte un voto differenziato, votando per la carica di Presidente il candidato del partito democratico o di quello repubblicano, e facendo per il Congresso e per il Senato una scelta opposta. E questo per realizzare un equilibrio tra i poteri; per mettere un freno al potere del Presidente.

Adesso il nuovo presidente, Obama, fa anche lui della riforma sanitaria un punto centrale della sua azione di governo. Non so come andrà a finire, mi auguro che ci riesca, potendo contare nel parlamento su una risicata maggioranza.

Ora, è certamente vero che sull'Italia pesa l'anomalia della concentrazione di poteri nelle mani di una sola persona, ma questa anomalia diverrebbe mostruosa ove si introducesse un presidenzialismo senza freni e contrappesi; si andrebbe ad un regime autoritario, anomalo rispetto a ciò che sono il presidenzialismo o il semipresidenzialismo nei paesi democratici

Ho detto questo nel ricordo di Ettore Gallo che è stato presidente della Corte Costituzionale e quindi per ricordare che fortunatamente la nostra Corte assolve bene il compito che le è assegnato dalla Costituzione, come abbiamo visto nei giorni scorsi quando ha bloccato il Lodo Alfano in quanto contrario alla Costituzione. È un contrappeso che resiste molto bene.

Dopo questa piccola precisazione, passo alla lettura del verbale della Commissione giudicatrice:

«Il giorno 24 giugno 2009, alle ore 10,30, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, si riunisce la Commissione esaminatrice del Premio Ettore Gallo – Bando 2008, composta dai professori Lorenza **Carlassare**, Guido **Casaroli**, Lucio **Pegoraro**.

I Commissari dichiarano di aver esaminato tutte le opere presentate relative alle due categorie in concorso.

La Commissione si compiace dell'elevato e quasi pari livello qualitativo di molti dei lavori presentati, che ne rende particolarmente difficoltosa la selezione ai fini dell'assegnazione del Premio.

Indica, comunque, all'unanimità come opere da premiare le seguenti:

a) **Opere edite.**

Il premio è assegnato ex aequo alla monografia di

Andrea Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Giuffrè, 2006

con la seguente motivazione:

“Per la suggestione del tema scarsamente frequentato dai giuristi, che sarebbe stato particolarmente caro a Ettore Gallo, affrontato in prospettiva storica ed attraverso un originale percorso di sistemazione giuridica”

ed a quella di

Dario Micheletti, *Legge penale e successione di norme integratrici*, Giappichelli, 2006

con la seguente motivazione:

“Per la complessità del tema, la non comune ampiezza della ricerca bibliografica e giurisprudenziale italiana e tedesca, la padronanza del metodo e l'originalità del pensiero”

b) **Opere inedite.**

Il premio è assegnato ex aequo alla monografia di

Delia Ferri, *La costituzione culturale dello spazio giuridico europeo*.
(tesi di dottorato, A.A. 2006-2007, Università di Verona)

con la seguente motivazione:

“Per l'interesse e l'attualità della tematica affrontata con una indagine approfondita e di ampio respiro”

ed alla monografia di

Paolo Gilotta, *Cultural Defenses e Culturally Motivated Crimes: i risvolti penalistici del multiculturalismo*.
(tesi di laurea A.A. 2006/2007,
Facoltà di Giurisprudenza, dell'Università di Bologna)

con la seguente motivazione:

“Per la serietà e la correttezza metodologica dell'indagine nell'affrontare un tema di grande attualità, sviluppato con rigore”.

La Commissione stabilisce altresì di segnalare in particolare, per la loro qualità, le seguenti opere edite di

Barbara Randazzo, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, 2008;

Silvia Zorzetto, *La ragionevolezza dei privati, Saggio di metagiurisprudenza esplicativa*, Franco Angeli, 2008;

Carlo Sotis, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, 2007

e la monografia inedita di

Antonello Cervo, *Studio sull'interpretazione adeguatrice*

(tesi di dottorato A.A. 2007/2008, Università degli Studi di Perugia) ».



prof. Lucio Pegoraro

Università di Bologna

Ho poche parole da aggiungere a quanto detto dalla professoressa Carlassare sulla difficoltà di selezione, ma intendo ribadire il compiacimento della Commissione giudicatrice non solo per la qualità, ma anche per le tematiche che la giovane dottrina sta affrontando.

Molti dei libri e delle tesi concorrenti hanno profili tecnici, spesso accurati, su temi specifici, ma altre affrontano i grandi problemi contemporanei: il multiculturalismo, l'integrazione, i diritti di cittadinanza, le diversità culturali, i possibili conflitti religiosi, l'Islam.

Ecco, sui temi riguardanti la difficoltà di conciliare i diritti individuali con i diritti identitari si sono cimentati con le loro monografie cinque o sei

giovani autori in concorso. Altri hanno affrontato il tema della sovranità ed il tema della legittimazione, evocati poco fa da Ilvo Diamanti. Altri ancora hanno presentato testi riguardanti il negazionismo, o meglio se sia la cultura a dover vincere sulla negazione della verità storica oppure la norma penale. Insomma temi vivi nel dibattito e nella realtà di questi anni.

Questo però mi fa riflettere sulla frattura che c'è in Italia fra il formante culturale e dottrinale e il formante politico e della comunicazione. Provo a dirlo in poche parole.

Nei congressi che frequento spesso in America Latina, in Spagna o in Portogallo, e più raramente in Francia, in Israele ed in qualche altro paese, mai e poi mai mi aspetterei che dobbiamo, come abbiamo fatto stamane, difendere il principio che il popolo non è sovrano.

Mi pare una cosa talmente ovvia, tant'è che solo nel Perù di Fujimori e nel Venezuela di Chavez le cose si pongono in questi termini. Ma negli altri paesi citati si dibatte non se i Tribunali Costituzionali abbiano titolo per dichiarare incostituzionale una legge ordinaria - questo è acquisito - ma se possano semmai diventare così forti da frenare addirittura il potere di revisione costituzionale. Quello è il tema centrale. In Italia invece, noi giuristi, di fronte alle accuse di ingerenza politica che vengono mosse alla Corte Costituzionale nonostante non abbia mai compiuto atti di ingerenza, siamo costretti a far udire forte la nostra voce semplicemente per replicare ad affermazioni distorte per fini politici; siamo costretti a dire questa incontestabile verità: "No, la Corte, anche se non è direttamente legittimata dal voto popolare, fa il suo dovere, assolve con scrupolo i suoi compiti, entro i limiti che le sono dati dalla Costituzione".

Ecco, nei paesi latinoamericani o iberici che noi guardiamo a volte con sufficienza, il dibattito culturale e politico è più elevato di quanto sia in Italia o almeno più interessante in quanto affronta con coraggio ed apertura mentale i temi più stringenti e difficili del nostro tempo. Per esempio, sono tornato la settimana scorsa da Madrid, dove si è tenuto un convegno sui temi dei diritti civili e culturali, in cui ho dibattuto sulle politiche di integrazione con un

francese, un tedesco, molti spagnoli, un paio di altri italiani. I problemi affrontati erano esattamente quelli della cittadinanza di tutti, di una cittadinanza non solo europea, ma di una cittadinanza riconosciuta a tutti coloro che lavorano. Più volte in quella sede è stato ricordato quell'antico fondamento del costituzionalismo sintetizzato nella frase: "no taxation without representation". La democrazia è stata simbolicamente fondata allorché i lavoratori di quella che era allora una colonia inglese hanno buttato a mare, a Boston, le balle di tè che dovevano scaricare, e lo hanno fatto perché gli inglesi pretendevano di tassare il lavoro dei coloni, ma si rifiutavano di concedere il diritto di voto.

A guardare il comportamento di alcune forze politiche italiane a proposito del voto agli immigrati che da anni risiedono in Italia e danno un sostanziale apporto alla nostra economia, c'è da dire che di quel fondamento della democrazia si sono dimenticate o che non l'hanno mai appreso. I lavoratori immigrati ad Arzignano, tanto per fare un esempio, garantiscono la sopravvivenza del settore della concia, lavorano anche in altri settori, in sostanza danno un forte contributo all'economia della zona, ma sono privati del diritto di dire la loro persino sul bilancio comunale. Ho detto Arzignano, perché è un paese vicinissimo, ma questa è la realtà vigente in ogni parte d'Italia. In Italia si fatica persino a iscrivere questo problema nell'agenda politica, mentre in tanti altri paesi il principio di cui ho detto è dato per scontato, come una eredità forte e indiscutibile della Rivoluzione americana.

Detto questo, aggiungo che i lavori di giovani studiosi che affrontano con analisi complesse ed appropriate temi così centrali, mi fanno riflettere sul fatto che rischiano, anch'essi, di non trovare un reale ascolto, come ci sarebbe gran bisogno, da parte del mondo politico e parlamentare. Difatti noi giuristi, diversamente da quanto avveniva nelle università medioevali, non riusciamo in Italia a scalfire neppure la crosta della attuale cultura politica.

Discutiamo sovente fra noi giuristi, studiamo problemi, proponiamo, per quanto riguarda il campo dei diritti, soluzioni; cerchiamo di reagire al fatto che concetti che altrove sono considerati basilari ed elementari, nel nostro Paese non trovano udienza. Ed invece, purtroppo, nel confronto politico così come nei dibattiti televisivi o nei giornali, spesso vengono ignorati o distorti i termini del dibattito giuridico democratico. Ciò mi dà un gran sconforto, mentre, al contrario, la lettura, pur molto faticosa, delle oltre sessanta opere in concorso, mi ha tirato su il morale per diverse settimane. Mi auguro, seppure nel periodo attuale senza troppa speranza, che le ricerche, le idee di questi giovani studiosi riescano ad ottenere ascolto laddove si decide, laddove si legifera o si amministra, e non debbano, come capita a noi, farsi valere solo in convegni scientifici che non trovano seguito nell'ambito politico.

prof.a **LORENZA CARLASSARE**

Possiamo ora passare al momento chiave di questa mattinata, la consegna dei premi. Chiamerò, uno alla volta, prima i vincitori della Sezione "Monografie edite" e poi i vincitori della Sezione "Monografie inedite". Essi, pur assai brevemente, ci diranno qualcosa delle loro opere.



ANDREA BURATTI

Desidero innanzitutto ringraziare sia l'Istituto Storico della Resistenza che la famiglia Gallo per aver istituito questo premio, che, edizione dopo edizione, ha acquisito notevole risonanza anche negli ambienti accademici, persino in quelli più lontani dal Veneto.

Dalla professoressa Carlassare, che poco fa ha letto il verbale della Commissione giudicatrice, ho appreso la motivazione per cui mi è stato assegnato, ex aequo, il Premio e ho provato e provo un po' di emozione. Me la perdonerete, ma se lo stesso professor Diamanti ha confessato di sentirsi intimidito, figuratevi noialtri giovani studiosi che non possiamo vantare né la sua esperienza né la sua scienza.

La Commissione giudicatrice ha messo in rilievo, nella motivazione, l'eccentricità e l'originalità che un po' caratterizza la scelta sia del tema sia del metodo del mio libro sul diritto di resistenza. Forse vale la pena, anche per comprensibili ragioni di tempo, che io, più che descrivere i contenuti del libro, provi a spiegare le ragioni della scelta e la tensione che ha accompagnato tutto il mio lavoro, di ricerca prima e poi di stesura.

Tensione, perché mi sono dovuto confrontare con parecchi dubbi e perplessità derivanti dal fatto che è un tema effettivamente dimenticato, rimosso negli ultimi decenni dalla scienza giuridica in generale, per ragioni che adesso sarebbe lungo ricostruire, ma che affondano nello statuto metodologico delle scienze giuridiche. Dubbi miei innanzi tutto, ma alimentati anche dal confronto con i colleghi e con gli amici, ed ulteriormente intensificatisi quando poi ha preso corpo l'approccio metodologico da me scelto, che ha privilegiato lo studio storico, lo studio dei concetti a partire dall'Antigone di Sofocle dove il problema del diritto di resistenza, quantunque in termini mitologici, ha un suo primo e sostanzioso fondamento.

Questa tensione alla dimensione storica ed all'indagine sulla storia del concetto di resistenza, prende corpo nel primo e nel secondo dei quattro capitoli che costituiscono il libro. In essi descrivo la parabola del diritto di resistenza lungo un arco temporale di parecchi secoli, dall'età classica fino alle rivoluzioni borghesi.

Se ho tenuto ferme le mie scelte, nonostante i dubbi e le perplessità, lo devo innanzitutto al professore che ha seguito e incoraggiato questo lavoro, il professore Paolo Ridola dell'Università La Sapienza di Roma, e poi anche al confronto, magari soltanto da lettore e quindi in maniera unilaterale, con dei grandi maestri della scienza giuridica. La lettura dei loro testi mi ha man mano del tutto persuaso della bontà ed utilità di trattare il tema avevo scelto mosso da passione e trasporto.



E sicuramente Ettore Gallo ha rappresentato per me, da questo punto di vista, un riferimento primario, un supporto al tipo di approccio da me utilizzato. Non spetta evidentemente a me ricordarne la figura di grande giurista, tanto più che oggi stesso lo hanno fatto persone, non solo assai più qualificate di me ma che hanno avuto il privilegio di conoscerlo direttamente. Io sono solo un giovane studioso che si è impegnato nella lettura dei suoi libri, e posso dire, per esempio, che tutto il terzo capitolo del mio volume, concentrato sullo statuto costituzionale del dissenso politico, è nato anzitutto dal confronto con i libri di Gallo Sciopero e repressione penale e Delitti contro l'ordine costituzionale. Questi testi mi hanno aperto la via, lì tratteggiata nitidamente, di una critica all'impostazione codicistica del trattamento delle forme di contestazione politica e di protesta sociale. E ciò è, per l'appunto, il fulcro sostanziale del terzo capitolo del mio lavoro.

Velocemente, dico che nel quarto capitolo ho invece affrontato più di petto il tema che è stato evocato anche adesso dal professor Pegoraro, ovvero il rapporto fra resistenza all'oppressione e sovranità popolare. A me è apparso per l'appunto che si racchiuda nel contributo della resistenza alla sovranità popolare, il codice genetico del costituzionalismo che ne rammenta le origini di dottrina avversa alla dismisura del potere e ne rinnova la vocazione alla valorizzazione delle prassi di opposizione a forme tradizionali o inedite di oppressione, affidate alla società civile intesa come potenza dispiegata ed ostile, di sorveglianza della fedeltà ai principi repubblicani.

È appunto quanto tento di argomentare nel quarto capitolo movendo da una concezione radicale del principio di sovranità popolare che non piacerebbe forse al professor Diamanti, perché muove da un presupposto un po' diverso, e cioè che nella affermazione del principio di sovranità popolare, che è pur sempre il nostro articolo uno della Costituzione, non c'è soltanto l'affermazione di un populismo di legittimazione politica, o peggio di radicamento identitario come pure ci pare di vedere in questi tempi, ma vi è anche - ed è quanto in fin dei conti insegna la nostra vicenda resistenziale - la possibilità di mobilitare prassi spontanee di opposizione, di contestazione, di resistenza. In forme evidentemente inedite che prendono forma e corpo in funzione delle forme di oppressione.

Quindi spezzo una lancia in favore della sovranità popolare, perché nella sovranità popolare forse - da parte di chi contesta con buon diritto l'attuale conformazione del nostro sistema politico - si ha troppa poca fiducia. Nel senso che si cerca sempre di individuare il costituzionalismo come sistema di contrappesi e di equilibrio. Lo è senz'altro, lo deve essere senz'altro, ma la sovranità popolare, a mio modo di vedere, rimane sorvegliante persistente dell'esercizio del potere.

DARIO MICHELETTI

Debbo anch'io ringraziare la famiglia del professor Gallo, promotrice del Premio, l'Istrevi che ne è l'organizzatrice e naturalmente i componenti della Commissione giudicatrice che mi hanno designato come uno dei vincitori di questa Quarta edizione. Il Premio, nel mio caso, è particolarmente ambito in quanto, come penalista, riesco perfettamente ad apprezzare la grandezza di Ettore Gallo, e del resto tra tutti gli studiosi del Diritto penale è riconosciuto come uno dei maggiori maestri. E non perché il suo pensiero fosse ecumenico, anzi aveva un modo energico di esporre le proprie idee e contrastare concezioni altrui quando



le giudicava non rispondenti a principi che sono fondamentali nella nostra Carta costituzionale. Inoltre Gallo era caratterizzato da una profonda onestà intellettuale, che gli veniva riconosciuta anche da chi non condivideva le innovazioni da lui portate nel campo del diritto penale. Posso così dire che in tutto il mondo accademico, Ettore Gallo è tuttora considerato come il vertice della nostra disciplina.

Quanto all'argomento del libro, è il meno evocativo tra quelli che sono stati premiati.

E quindi, anziché esporre il contenuto del mio lavoro, mi limiterò a illustrare di cosa ho parlato, cioè proprio la materia dello stesso, in quanto immagino che l'espressione "modificazioni immediate della fattispecie incriminatrice" dica ben poco ai non esperti del diritto penale. E lo farò ricordandovi, prendendo spunto da ciò di cui sul piano storico si occupa l'Istrevi, uno dei casi che ha spesso costituito il terreno di riflessione del problema. E' un caso che si è verificato durante la Resistenza nell'alessandrino.

Precisamente nell'inverno del 1943, in cui un certo Ottazzi, un commerciante di vini, invidioso di un proprio collega di nome Cerase, lo additò all'autorità giudiziaria della Repubblica Sociale come partigiano. Cerase non era un partigiano. Sappiamo che all'epoca i partigiani venivano perseguiti ai sensi dell'articolo 270, come sovversivi, come facenti parte di una associazione sovversiva dell'ordine dello Stato.

Cerase fu dunque imprigionato dalle autorità dell'epoca. Ma dopo quattro mesi ci si accorse che Cerase non poteva essere un partigiano, non aveva neanche "*le fisique du rôle*", essendo persona già avanti nell'età. Fu liberato ed a sua volta Ottazzi fu chiamato a rispondere di calunnia, reato che si commette quando si accusa altri di aver commesso un reato esponendolo ad un rischio giudiziario. Per questo Ottazzi fu sottoposto a processo dall'autorità giudiziaria dell'epoca. Sennonché il processo per calunnia, prolungandosi, interferì col mutamento di regime politico, ovvero con l'avvento, dopo la Liberazione dell'Italia, di un sistema politico che giudicava l'essere stati additati come partigiani non come reato, ma al contrario come una benemerenda ex post.

Da qui il problema: è possibile ancora sanzionare un fatto commesso prima di questa modifica dell'assetto politico ed istituzionale, se a posteriori quel fatto, se fosse ripetuto nel nuovo assetto, non costituisce più reato?

Detto in altre parole, noi sappiamo che quando un reato viene cancellato (si chiama *abolitio criminis*) la legge posteriore che considera non più reato quel fatto - pensate ad esempio a quando nel nostro ordinamento l'adulterio è stato cancellato come reato - vale non soltanto da lì in avanti, ma vale anche retroattivamente, vale anche per il passato. Con la conseguenza, stando all'esempio precedente, che anche chi ha commesso adulterio nel passato non può essere più punito, perché lo prevede una norma del codice penale che molti ritengono essere supportata dal principio di uguaglianza. Sarebbe discriminatorio continuare a punire per adulterio chi ha commesso l'adulterio quando costituiva reato se oggi il nostro ordinamento non considera più quel fatto come penalmente rilevante. Sarebbe contraddittorio, facendo un altro esempio, continuare a punire un soggetto che ha commesso, nel periodo in cui era vietato, un aborto entro il novantesimo giorno, se a posteriori l'ordinamento ha cancellato tale reato. Tutto ciò viene sostenuto in base al principio di uguaglianza.

Principio di uguaglianza in forza del quale la quasi sempre la dottrina riteneva che, nel caso di cui vi ho parlato all'inizio, si dovesse concludere, anche perché non si sapeva bene come risolverlo, sulla base di un principio di "favor rei" della applicazione del principio di uguaglianza, e quindi colla applicazione retroattiva della legge penale. Quindi non si sarebbe potuto condannare Ottazzi perché a posteriori il fatto da lui commesso era considerato perfettamente lecito.

Già da studente questa spiegazione non mi aveva mai appagato. Io mi sono sempre identificato con Cerase che si è fatto quattro mesi di carcere sotto il periodo fascista.

E quindi ho cercato di metterla in discussione. Ed aggiungo, francamente, che non mi è neanche mai piaciuto non tanto il principio di uguaglianza, quanto l'interpretazione del principio di uguaglianza che spesso viene data dai giuristi.

Il principio di uguaglianza è un principio elastico. Lo si manovra come vuole.

E qui sta la ragione per cui ho cercato di elaborare altri criteri, sottolineando come non sempre la modifica del sistema penale, o meglio delle sue articolazioni precettive, origini da un mutamento di valore. Se io sostituisco la lira con l'euro, non è che automaticamente non devo chiamare più a rispondere di falsificazione della moneta chi ha commesso il fatto ai danni delle lire quando vigevano le lire, solo perché adesso falsificare le lire diventa un fatto penalmente irrilevante. Non è che se il legislatore modifica il senso di marcia imponendo di andare non più a destra ma a sinistra, automaticamente perdono di disvalore i fatti commessi in precedenza da tutti coloro che tenevano il senso di marcia sbagliato.

Molte volte le modifiche originano da mutamenti della realtà di fatto. Ed è sulla base di queste coordinate che ho cercato di risolvere in modo un po' più equo questo problema di carattere intertemporale.

Grazie a tutti voi.



DELIA FERRI

In primis mi unisco a chi mi ha preceduto nel ringraziare l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, il suo presidente dottor Pupillo e, naturalmente, la famiglia Gallo. Ringrazio inoltre la Commissione giudicatrice che ha voluto conferirmi questo premio per le monografie inedite, motivo per me di particolare soddisfazione, ma anche sprone a continuare sulla strada della ricerca, strada non sempre facile soprattutto nel nostro paese.

Ringrazio inoltre chi mi ha sostenuto nel percorso di studi e nella redazione di questa tesi, ovvero il professore Francesco Palermo e chi poi ha seguito il percorso successivo al mio dottorato.

Ho discusso questa tesi nel maggio del 2007, e successivamente ho proseguito il lavoro di ricerca sui medesimi temi, sfociato nella recente pubblicazione di un lavoro monografico. Permettami infine di ringraziare, anche in questa sede, i miei genitori che mi hanno molto sostenuto in questo mio percorso.

Dico poche parole su questo lavoro dottorale che è particolarmente ampio ed ha una struttura articolata. L'ambito oggetto della ricerca è lo spazio giuridico europeo articolato nei momenti costituzionali, nazionale e sopranazionale, con una attenzione particolare al contesto internazionale e alle norme internazionali che, penetrando nel tessuto normativo nazionale e sopranazionale, in qualche modo lo influenzano. Il tema attorno al quale ruota il mio lavoro dottorale è la diversità culturale, che di per sé un concetto assai sfaccettato, con una pluralità di significati che talvolta lo rendono difficile da comprendere e da analizzare.

La diversità culturale infatti è di per sé lo sviluppo del concetto di eccezione culturale. Un concetto sviluppato in Francia come trattamento diversificato della cultura, dei beni, dei servizi culturali, in quanto diversi da tutti gli altri beni e servizi che sono sul mercato. Ma si arricchisce di un portato identitario.

Quindi la diversità culturale oggi è un principio giuridico, prescrittivo, inclusivo, che da un lato racchiude in sé questo contenuto dell'eccezione culturale, ma che mira a proteggere, anche attraverso la tutela dei beni e servizi, quelli che sono sia i diritti culturali individuali di fruizione e di produzione di beni e servizi culturali diversificati sia quelli che sono diritti collettivi in quanto, molto spesso, i prodotti e i beni culturali sono espressivi di un'identità non sempre e non necessariamente minoritaria.

Molto brevemente, la tesi che ho sostenuto in questo lavoro è che il principio di tutela e di promozione della diversità culturale si pone oggi come criterio assiologico di riparto delle competenze. Sia nel momento nazionale, nell'ordinamento nazionale (ho scelto questa dizione forse un po' tecnica, che però vuole cogliere una dimensione spazio-temporale un po' più complessa, appunto quella di momento nazionale o sovranazionale), e quindi all'interno degli stati membri, sia nello spazio giuridico sopranazionale e quindi fra Unione Europea e stati membri. E altresì questo principio funge da criterio per dirimere quelli che sono i conflitti tra fonti.

Spesso le Corti Costituzionali degli Stati membri e la Corte di Giustizia europea, non fanno riferimento esplicito, ma ciò che emerge dalle loro pronunce, anche su temi diversi, è la volontà di garantire i diritti culturali, dirimendo appunto, se vi sono, i conflitti tra fonti. In sostanza oggi le Corti affermano il principio che è necessario promuovere le diversità culturali ed assicurare ad esse una effettiva tutela.

Concludo qui, Ci sarebbe molto altro da dire, ma dovrei entrare in argomenti complessi che non si prestano a schematizzazioni. Rinnovo il ringraziamento alla Commissione e all'Istituto.

PAOLO GILOTTA

Buon giorno a tutti, mi chiamo Paolo Gilotta, e anch'io doverosamente ringrazio, come chi mi ha preceduto, la Commissione, il presidente Pupillo ed i famigliari del professor Gallo.

Poco fa, a giusto titolo, il professor Micheletti, si autodefiniva un penalista, e quindi sottolineava il fatto che per un penalista ricevere un premio intitolato al professor Gallo è un doppio riconoscimento. Lascio immaginare a voi cosa vuol dire essere un "mezzo penalista" come me e ricevere tale premio .



Premetto che questo è il primo discorso pubblico che faccio, ed è un debutto da tremarella. Lo dico per precostituire una scusante a mio favore.

Quando il professor Stortoni, che diciamo è il mio mentore, mi propose il tema dello studio dell'analisi del multiculturalismo e del diritto penale, ho avuto un po' paura di poter annegare nel mare indeterminato del metagiuridico, perché si tratta di un tema estremamente ampio da un punto di vista del rigore logico, del rigore definitorio. Infatti la prima difficoltà che ho incontrato è stata proprio quella di confrontarmi con tecniche di ragionamento argomentative che sono forse più proprie della speculazione filosofica che non di quella giuridica. Proprio perché la base imprescindibile di riferimento è proprio quella definitoria. E poi, in secondo luogo, nel campo più specifico del diritto penale, è evidente la difficoltà di rapportarsi coi postulati classici della dogmatica del reato, della teoria generale del reato. Teoria generale del reato che nei confronti del multiculturalismo si trova a dover reagire con un filtro che è eclettico, estremamente indeterminato dal punto di vista contenutistico. Per cui ritorna anche qui l'esigenza a monte di un rigore definitorio che poi si ripercuote su tutta l'analisi della mia tesi.

Il multiculturalismo in sé è un concetto di difficile definizione. Tendenzialmente, ma efficacemente, viene definito come l'esigenza di descrivere "l'uomo con tutta la sua zolla", appunto per sottolineare l'esigenza di circoscrivere o di individuare il soggetto pubblico come un soggetto non scevro da contaminazioni politiche, religiose, o privo di razza, sesso e religione, bensì un soggetto che ha una sua collocazione culturale storica, quindi un soggetto ben delineato. Questo, quindi, comporta una critica della tradizione liberale e ottocentesca, ma tralascio questo punto.

L'obiezione che viene mossa a questa impostazione è di poggiare la costruzione della identità soggettiva sulla base di un concetto, quello di cultura, estremamente aperto e indeterminato. Un concetto che rischia di imbrigliare i soggetti che vi sono all'interno.

E questo è un tema che è frequentissimo riscontrare anche nella cronaca giudiziaria degli ultimi tempi. Il cosiddetto "right to exit" - ossia il diritto del soggetto appartenente ad una determinata comunità culturale, di scegliere consapevolmente, e di abbracciare un altro sistema valoriale, abbandonando quindi la propria cultura di riferimento - determina molti problemi.

Sul piano del diritto penale, questa tensione culturale, queste dinamiche oppostive che sono note e arcinote, sono state oggetto di studi da parte della criminologia americana, penso ad esempio a Thornton Shelley, e ad altri importantissimi autori che è inutile qui citare. Nel campo penale, questo tipo di dinamica oppositiva, diventa automaticamente scontro, perché quando le differenze culturali si muovono sul terreno del diritto penale, che contiene già in sé la formazione spicciola del divieto, vuol dire che tutto il percorso di mediazione che la società, le istituzioni sociali, dovevano fare e che evidentemente non hanno fatto nel modo dovuto, è fallito. E quindi si realizza il famoso “Crash of cultures”

Gli strumenti per risolvere questa problematica sono molteplici. Dipendono da tutta una serie di variabili che adesso non posso elencare. Si può dire che, ancora una volta, la dottrina anglosassone, in particolar americana, ha fatto degli studi particolarmente approfonditi sull'argomento che offrono una panoramica sempre più precisa che però ha il difetto tipico delle impostazioni americane. Cioè che rifiutano sostanzialmente la sistemazione, l'approccio tecnico, dogmatico adeguato ad essere trapiantato nei sistemi giuridici, come quello italiano, più attenti forse ad esigenze di tipo dogmatico.

Quindi mi sono posto il problema di come collocare nell'ambito della dogmatica del reato l'elemento culturale. Dove esso si inserisce in funzione giustificante, in funzione scusante, oppure quale funzione di esclusione della pena. E i risultati, ovviamente, rimangono su un piano meramente interrogativo che non trova ancora risposta.

Voglio concludere ricordando un lavoro che apparve nel 1986 sulla “Harvard law review”, rivista che è stata in buona misura precorritrice del dibattito sul tema, lavoro secondo me convincente perché muove da un presupposto quasi efficientista, pragmatico. Vi si dice che l'immigrazione, i conflitti culturali, sono inevitabili. E' desiderabile, qualunque prospettiva si voglia adottare politica-ideologica, che le società trovino un nucleo fondamentale di valori condivisi. Ma siccome questi valori condivisi non possono essere determinati aprioristicamente, la “Value competition” è inevitabile ed è quindi inevitabile che si crei un meccanismo di dialogo. Però, siccome allo stato attuale una reale competizione è impari perché c'è una cultura maggioritaria di contro a tante frammentate culture minoritarie, la ricerca di uno strumento - sul piano penale la cultural defence - che realizzi una diminuzione degli effetti sanzionatori del comportamento culturalmente maggioritario, è necessaria, sebbene si tratti di una soluzione temporanea, che funge da soluzione tampone rispetto ad un disequilibrio. Occorre, in altre parole, costruire uno strumento per governare il conflitto e per portarlo verso un processo di assimilazione o di mantenimento in senso pluralistico, però pacifico, condiviso.

Grazie a tutti.



prof. **Guido Casaroli**

Università di Ferrara

Intervengo a posteriori e sarò brevissimo. Peraltro mi piacere intervenire in questa fase finale, perché, dopo aver ascoltato le pur sintetiche parole dei premiati, noi membri della Commissione giudicatrice ci siamo rafforzati a posteriori, ammesso che ne avessimo bisogno, nella convinzione della bontà della nostra scelta. E credo che anche tutti voi, sentendo qual è la trama dei lavori esposta dai premiati e le ragioni che li hanno mossi a intraprendere determinate ricerche, abbiate

la convinzione che siamo di fronte a giovani studiosi non solo meritevoli perché promettenti, ma in quanto hanno già acquisito un apprezzabile valore scientifico.

Debbo però ribadire, anche se ne hanno parlato prima Lorenza Carlassare e Lucio Pegoraro, che la scelta è stata assai difficile, davvero faticosa, in quanto parecchie erano le opere in concorso meritevoli di considerazione. C'è il rammarico di aver potuto segnalare solo alcune di queste opere, ma, quanto alla pur difficile scelta dei vincitori, possiamo ritenerci soddisfatti.

Aggiungo un'altra piccola cosa. Mi fa particolarmente piacere che fra i vincitori di questo anno ci sia il professor Micheletti. Non solo perché è uno studioso di notevole, e ormai largamente riconosciuto, valore, ma in quanto Micheletti si è laureato a Ferrara, è stato mio studente ed ha conosciuto personalmente il professor Gallo. C'è una foto che lo ritrae insieme ai professori Gallo, Fiandaca, Musco ed a me in occasione della presentazione di un volume di Fiandaca e Musco, presente appunto Ettore Gallo. Foto apparsa su un giornale studentesco che pubblicavamo allora, studenti e docenti di Ferrara insieme. Tra gli studenti c'era anche il vicentino Roberto Venditti, attualmente magistrato a Udine.

Dario Micheletti ha ricevuto il premio per la sua bella monografia sul tema delle "modifiche mediate". E se mi consentite, stante il fatto che io sono stato allievo diretto del professor Gallo e Dario Micheletti a sua volta mio allievo, si può dire che anche lui sia un allievo "mediato" del professor Gallo. Tutto questo non ha di certo influito sul giudizio della Commissione, che ha valutato esclusivamente l'elevata qualità scientifica del suo lavoro. Ma che il Premio Gallo abbia premiato uno studioso che si può considerare un allievo indiretto del professor Gallo fa certamente piacere perché è un modo di avvertire la perdurante presenza tra noi di questo insigne maestro.